

**DECRETO DELL'  
AMMINISTRATORE UNICO**  
N. 11/AMMU DEL 29/01/2014

**Oggetto: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016.**

**AMMINISTRATORE UNICO**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dai Centri Operativi "Gestione Risorse Umane e Protocollo" e "Gestione risorse finanziarie strumentali patrimoniali contratti e sicurezza sul lavoro e servizi informatici" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (*BUR 23 gennaio 1997 n. 7*);

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (*BUR 27 maggio 2004 n. 54*);

**VISTA** la L. R. 16.09.2013 n. 28 "Riordino dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.) - Modifiche alla L. R. n. 9/1997" (*BUR 26 settembre 2013 n.75*);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 40/PRESER del 30.12.2010 con il quale il Dott. Gianluca Carrabs è stato nominato Amministratore Unico dell'A.S.S.A.M.;

**VISTI** il programma di attività dell'A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell'Amministratore Unico n. 147 del 15.10.2014;

**PRESO ATTO** che il programma di attività 2014 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";

**VISTA** la D.G.R. Marche n. 475 del 03.04.2013 con la quale è stato approvato il programma di attività sopra citato;

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con D.G.R. Marche n. 3424 del 23.12.1997, e (in caso di forniture e servizi) il Regolamento per l'acquisizione in economia di forniture e servizi, approvato con Decreto A.U. n. 30 del 23.03.2012;

**- D E C R E T A -**

- di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 di cui all'allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso;
- di nominare responsabile per la trasparenza e l'integrità, il Direttore Generale dell'A.S.S.A.M. Avv. Cristina Martellini;
- che dalla attuazione del presente decreto non deriva ne può derivare un impegno di spesa a carico dell'A.S.S.A.M.

**VISTO PER LEGITTIMITA'**  
IL DIRIGENTE  
**Avv. Cristina Martellini**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
**Dott. Gianluca Carrabs**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**"Gestione Risorse Umane e Protocollo"**

**Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"* (pubblicato nella G. U. n. 254 del 31.10.2009 Suppl. Ordinario n. 197);
- Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 *"attuazione delle legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* (pubblicato nella G. U. n. 106 del 09.05.2009 Suppl. Ordinario n. 112);
- Delibera CIVIT n. 105/2010;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (pubblicato nella G. U. n. 80 del 05.04.2013);

**Motivazione**

L'articolo 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, prevede che l'Agenzia A.S.S.A.M., in qualità di Ente Pubblico Economico adotti il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il responsabile della trasparenza dell'A.S.S.A.M. in collaborazione con il Centro Operativo "Gestione Risorse Umane e Protocollo", competente in materia di organizzazione e di personale, e con il Centro Operativo "Gestione risorse finanziarie strumentali patrimoniali contratti e sicurezza sul lavoro e servizi informatici". ha predisposto il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016. Le specifiche disposizioni di riferimento, i criteri e le modalità di attuazione del programma nonché i dati da reperire e pubblicare ed i soggetti responsabili sono indicati nello stesso Programma.

### **Esito dell'istruttoria**

Si propone pertanto:

- di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 di cui all'allegato al presente atto, che costituisce parte integrante dello stesso;
- di nominare responsabile per la trasparenza il Direttore Generale dell'A.S.S.A.M. Avv. Cristina Martellini;
- che dalla attuazione del presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico dell'A.S.S.A.M.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Fulvio Girolomini**

**- ALLEGATI -**  
Allegato 1

**Allegato A****PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'****Finalità e contesto**

L'articolo 11, 1<sup>a</sup> comma, del decreto legislativo n. 150/2009, ha qualificato come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, 2<sup>a</sup> comma, della Costituzione, la trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati concernenti ogni aspetto delle attività delle amministrazioni pubbliche.

Tale previsione, come quella relativa alla garanzia della "massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance", è applicabile anche alle amministrazioni pubbliche locali.

Il principio della trasparenza è di rilevanza fondamentale per garantire forme di partecipazione e di conoscenza dell'operato degli uffici pubblici e per aumentarne i livelli di efficienza.

Occorre pertanto avviare un metodo stabile e sistematico di raccolta e pubblicazione di dati, al fine di promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini e degli utenti, dell'azione e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche locali.

La trasparenza assume dunque il profilo dell'accessibilità all'organizzazione, alle funzioni istituzionali ai servizi offerti ed ai prodotti realizzati.

L'A.S.S.A.M. con l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità si prefigge di rendere visibile la propria organizzazione, i propri compiti istituzionali e di collegare i propri documenti di pianificazione, di rendicontazione e di valutazione della performance, alla programmazione.

Con il programma triennale della trasparenza e dell'integrità l'A.S.S.A.M. intende dunque partecipare attivamente a quel complesso percorso di riforma del sistema pubblico volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni.

Questa "prima edizione" del documento si configura innanzitutto come atto di ricognizione e di sistematizzazione di "ciò che già c'è", di individuazione di "ciò che manca" e di indicazione di tempistiche per l'implementazione delle informazioni ma anche come metodologia e strumento per l'individuazione delle linee di sviluppo in tema di trasparenza e accessibilità.

Il Programma sarà annualmente aggiornato e sviluppato nella modalità dello "scorrimento" sino a caratterizzarsi come strumento di programmazione che integra il complessivo Ciclo della performance e della trasparenza.

**Struttura del Programma**

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità fa riferimento minimo alle seguenti dimensioni della trasparenza:

1. Soggetti competenti, fasi ed attività;
2. Oggetto del programma che comprende gli strumenti di aggiornamento, di revisione e di monitoraggio nonché il relativo processo, comprensivo delle modalità di coinvolgimento degli stakeholder.

**Soggetti competenti, fasi ed attività**

I soggetti che provvedono alla redazione del Programma sono:

- a) L'A.S.S.A.M. quale organo di indirizzo politico-amministrativo che adotta il programma e le sue modificazioni ed integrazioni;
- b) Il Direttore Generale, che ha il compito di avviare il procedimento di redazione del Programma, di indirizzare le attività volte alla sua elaborazione ed aggiornamento e che a tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei centri Operativi dell'A.S.S.A.M.

Il Comitato di controllo interno e di valutazione della Regione Marche, quale organismo che esercita le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione che è il responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti individuati dal decreto legislativo n. 150/2009 e che promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità (articolo 14, comma 4, lettere f) e g) del decreto legislativo n. 150/2009;

Agli stessi soggetti cui compete la redazione del Programma che di norma è fissata entro il 31 gennaio di ogni anno compete anche la modificazione ed integrazione dello stesso.

### **Modalità di realizzazione del programma**

Il principale modo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.

In conclusione, il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili, tra loro collegati e cioè una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di gestione della res publica per garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico.

### **Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche**

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, di svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.

### **Trasparenza e performance**

La trasparenza presenta un duplice profilo: un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale. Il profilo "dinamico" della trasparenza è invece direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on-line dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici.

La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un'importante spia dell'andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance.

Soprattutto a questi fini rileva la pubblicazione dei Piani e delle Relazioni sulla performance, dello stesso Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché dei dati sull'organizzazione, sui procedimenti e sulla gestione delle risorse strumentali, sulla gestione dei servizi pubblici, sullo stato dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e sulle buone prassi.

### **Accesso diretto ai documenti amministrativi**

L'A.S.S.A.M. con decreto A.U. n. 105/2013 ha istituito il sistema informativo integrato "Atti web-decreti e determine".

Tale sistema consente l'adozione informatizzata del provvedimento dirigenziale e la sua contestuale pubblicazione on-line.

La scelta di pubblicizzare gli atti dei dirigenti trova fondamento nel fatto che l'attività gestionale degli enti si realizza tramite l'adozione di decreti dell'amministratore Unico dell'A.S.S.A.M. e determine dei dirigenti, atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, l'applicazione del sistema a tali atti consente dunque una visibilità complessiva sull'attività amministrativa.

### **Modalità di visualizzazione**

La visualizzazione del testo integrale avviene sulla rete intranet mentre nel web gli atti sono pubblicati per estratto all'indirizzo [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it). Tale innovazione ha comportato maggior trasparenza dell'azione amministrativa, oltreché della comunicazione interna degli operatori.

Nel medesimo indirizzo internet sono visualizzabili, in forma integrale, le deliberazioni della A.S.S.A.M.

Il sistema garantisce l'accesso da parte della collettività a tutte le "informazioni pubbliche" con il semplice accesso alla rete internet.

La trasparenza è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni oltreché elemento imprescindibile della comunicazione interna.

Entrambe le categorie degli utenti, sia interni sia esterni, hanno evidenziato che l'adozione del sistema ha garantito risparmio dei tempi e semplificazione delle modalità di acquisizione di informazioni istituzionali.

La diversa policy di accesso (integrale, per estratto) consente il contemperamento del principio della trasparenza con il diritto alla tutela della privacy.

### **Ambito oggettivo e limiti alla pubblicità dei dati**

La pubblicazione sul sito istituzionale di alcune tipologie di dati, come evidenziato, rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009. Tuttavia, la pubblicazione on-line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge.

È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione.

Con riferimento all'impianto normativo nazionale, rileva l'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), che statuisce: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale".

Da un punto di vista oggettivo, con riferimento al concetto di "prestazione", la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, del Codice, unitamente al conseguente regime di pubblicità che ne deriva, è riferibile a tutti i dati che devono essere oggetto di pubblicazione on-line, in quanto, e soltanto nella misura in cui, essi costituiscono dati che, direttamente o indirettamente, attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica. Sempre sul piano oggettivo, è da ritenersi, peraltro, riconducibile al termine "valutazione", in primo luogo, ogni riferimento al concetto di performance, e relativa valutazione, contenuto nei titoli II e III del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Da un punto di vista soggettivo, l'espressione "chiunque sia addetto ad una funzione pubblica" ricomprende, tendenzialmente, tutti coloro che siano addetti ad una funzione pubblica, indipendentemente dalla posizione rivestita e dal titolo di legittimazione. Proprio in virtù della correlazione esistente tra tali soggetti e lo svolgimento di una attività pubblica, devono essere resi accessibili i dati richiesti dalla legge e inerenti, per esempio a funzionari della pubblica amministrazione. In tale contesto si inserisce l'obbligo di pubblicazione dei curricula relativi ai dirigenti, ai titolari di posizioni organizzative/alte professionalità, agli organi di indirizzo politico-amministrativo e ai membri di comitati o organismi collegiali che operano per l'amministrazione, ivi compresi i membri dell'Organismo indipendente di Valutazione.

L'esigenza di assicurare una lettura "orientata" della citata disposizione sul piano costituzionale e comunitario induce a ritenere che il diritto dei cittadini di conoscere l'assetto strutturale e il modo di operare delle amministrazioni pubbliche e dei suoi agenti, finalizzato al conseguente controllo sociale sulla res publica, debba essere, comunque, conformato al rispetto del principio di proporzionalità (previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice). Dunque, nel rispetto del principio di proporzionalità, tutti i dati personali attinenti allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica devono essere resi accessibili in attuazione della disciplina legislativa della trasparenza che, a sua volta, costituisce espressione di quei valori di buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni, che trovano un tradizionale riconoscimento negli articoli 97, 98 nonché 3 della Costituzione.

Occorre cioè definire una modalità per cui i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, anche alla luce delle delibere del Garante in materia di protezione dei dati personali, provvedendo dunque all'archiviazione dei dati non più aggiornati, con particolare riguardo ai dati informativi inerenti al personale.

Per quanto riguarda i dati sensibili (articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice) e i dati che prevedono implicazioni consimili (è, ad esempio, il caso dei dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza), il contemperamento può essere realizzato mediante specifiche modalità di protezione, quali la profilazione in forma anonima dei dati o l'inaccessibilità da parte dei motori di ricerca, fermo restando il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rilevare lo stato di salute dei singoli interessati (articoli 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3 del Codice).

#### **Limiti derivanti dalla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi**

Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull'accesso ai documenti amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all'accesso dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 siano riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi.

Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:

- i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
- i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

#### **Visualizzazione dati trasparenza ed integrità**

I dati relativi agli obblighi previsti dal Decreto Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati interamente nel sito dell'Agenzia A.S.S.A.M. ai sensi delle linee guida dell'A.N.A.C.(ex CIVIT)